Protocollo c_f158/COM_ME GE/2020/0273669 del 21/11/2020 - Pag. 1 di 4

Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo Pretorio on-line

n. **13327** del **21/11/2020**

CITTÀ DI MESSINA

Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza n. **340**

Del **21/11/2020**

IL SINDACO

OGGETTO: Misure specifiche di contrasto alla diffusione del contagio COVID-19 nella città di Messina. Modifiche ed integrazioni alla O.S. n. 339 del 20 novembre 2020.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 339 del 20 novembre 2020 con la quale sono state disposte misure per il contrasto alla diffusione del contagio Covid 19 previo recepimento delle disposizioni nazionali di cui al DPCM 3 novembre 2020 e dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 62 del 19 novembre 2020;

RITENUTO che alla pagina 7 num. 3 della O.S. n. 339/2020 viene ordinata:
3. La chiusura, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività artigianali e commerciali e di vendita al dettaglio ivi compresi i supermercati e generi alimentari, ad esclusione di tabacchi, edicole, distributori di carburanti. Le farmacie e parafarmacie continuano ad osservare i rispettivi turni di apertura con l'esclusione di qualsiasi deroga sugli ordinari orari di apertura. Resta consentita la possibilità di orario continuato entro la fascia autorizzata all'apertura. Viene concessa la tolleranza di 30 minuti dopo le ore 19,00 per consentire lo svolgimento delle attività di pulizia, sistemazione e chiusura dei locali.

RITENUTO ANCORA che in recepimento dell'Ordinanza Presidente della Regione Siciliana n. 62 del 19/11/2020 è stato disposto nella O.S: n. 339/2020 che:
5. La chiusura, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Ordinanza del presidente della regione Siciliana n. 62 del 19 novembre 2020, nei giorni festivi e nella domenica di tutte le attività commerciali, artigianali e professionali e dei mercati alimentari e non alimentari, fatta eccezione per tabacchi, edicole, distributori di carburanti, farmacie e parafarmacie. Queste ultime osservano i rispettivi turni di apertura con l'esclusione di qualsiasi deroga sugli ordinari orari di apertura. Resta sempre consentita nei giorni festivi e della domenica l'attività di consegna a domicilio fino alle ore 24,00 dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e di riscaldamento.

CONSIDERATO che con Circolare n. 26 del 20 novembre 2020 l'Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC 630/2020 presso il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana, con riferimento all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 62 del 19 novembre 2020, ha chiarito che:
"*1 Premesso che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 consente anche la ristorazione (bar, pasticcerie, ristoranti e pizzerie) con asporto fino alle ore 22, si conferma che anche nelle giornate festive e domenicali è autorizzata la predetta attività con divieto di consumazione e di assembramento sul posto o nelle adiacenze*"
2. Nei giorni festivi e domenicali, limitatamente agli operai di apertura dei cimiteri, si deve ritenere consentita la vendita di piante e fiori solo in prossimità dei cimiteri stessi".

Protocollo c_f158/COM_ME GE/2020/0273669 del 21/11/2020 - Pag. 2 di 4

RITENUTO dunque necessario integrare l'O.S. n. 339 del 20 novembre 2020 chiarendo che la chiusura delle attività commerciali, professionali e artigianali alle ore 19,00 si applica anche alla giornata del sabato e recependo altresì i chiarimenti di cui alla Circolare n. 26 del 20 novembre 2020;

VISTI

- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;
- l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali*".
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020
- il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, art. 1 comma 9
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 62 del 19 novembre 2020

Ad integrazione e chiarimento di quanto disposto con l'O.S. n. 339 del 20 novembre 2020

ORDINA

A far data da sabato 21 novembre e fino a tutto il 03 dicembre 2020, per i motivi sopra citati, l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1) **A pagina 7 dell'O.S. n. 339/2020, il punto n. 3 viene così sostituito:**

3 *La chiusura, **dal lunedì al sabato**, dalle ore 19.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutte le attività artigianali e commerciali e di vendita al dettaglio ivi compresi i supermercati e generi alimentari, ad esclusione di tabacchi, edicole, distributori di carburanti. Le farmacie e parafarmacie continuano ad osservare i rispettivi turni di apertura con l'esclusione di qualsiasi deroga sugli ordinari orari di apertura. Resta consentita la possibilità di orario continuato entro la fascia autorizzata all'apertura. **Viene concessa la tolleranza di 30 minuti dopo le ore 19,00 per consentire lo svolgimento delle attività di pulizia, sistemazione e chiusura dei locali.***

2) A pagina 7 dell'O.S. n. 339/2020 il punto n. 5 viene così integrato:

5. *La chiusura, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Ordinanza del presidente della regione Siciliana n. 62 del 19 novembre 2020, nei giorni festivi e nella domenica di tutte le attività commerciali, artigianali e professionali e dei mercati alimentari e non alimentari, fatta eccezione per tabacchi, edicole, distributori di carburanti, farmacie e parafarmacie. Queste ultime osservano i rispettivi turni di apertura con l'esclusione di qualsiasi deroga sugli ordinari orari di apertura.*

Nei giorni festivi e domenicali, limitatamente agli operai di apertura dei cimiteri, resta consentita la vendita di piante e fiori solo in prossimità dei cimiteri stessi

Nelle giornate festive e domenicali resta consentita per la ristorazione (bar, pasticcerie,

ristoranti e pizzerie) l'attività con asporto fino alle ore 22,00 con divieto di consumazione e di assembramento sul posto o nelle adiacenze. *Resta inoltre consentita la consegna a domicilio fino alle ore 24.00 dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e di riscaldamento.*

AVVISA

Che la presente Ordinanza Sindacale integra l'O.S. n. 339 del 20 novembre 2020 sostituendo i punti n. 3 e 5 di pag. 7, che per il resto resta immutata, ed entra in vigore dalle ore 16 del 21/11/2020 avrà durata fino al 3 dicembre 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

Che per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza e nella O.S. n. 339/2020 rimangono in vigore le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020 e della Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 62 del 19 novembre 2020.

Che ai sensi di quanto disposto dall'art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività' da 5 a 30 giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza, fatte salve le disposizioni per l'attività scolastica che hanno durata dal 23 al 27 novembre 2020, entra in vigore dalle ore 16 del 21/11/2020 e avrà durata fino al 3 dicembre 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

DISPONE

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione della stessa unitamente alla O.S. n. 339/2020 all'Albo Pretorio per 15 gg, nonchè mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
  S.T.A. Messina

Protocollo c_f158/COM_ME GE/2020/0273669 del 21/11/2020 - Pag. 3 di 4

- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina
  Dipartimento Servizi alle Imprese e alla Persona
  Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana
- Messina Servizi Bene Comune Spa
- Messina Social City Azienda Speciale
- ATM SpA
- Ordine dei Farmacisti di Messina
- Camera di Commercio di Messina

IL SINDACO
(*On. Cateno De Luca*)

Protocollo c_f158/COM_ME GE/2020/0273669 del 21/11/2020 - Pag. 4 di 4